



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 479 / 2017

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA ANTONIO SV S.R.L. RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO E DELLA VIABILIT' EXTRAURBANA DI COLLEGAMENTO SS14 TRIESTINA E LA VARIANTE SS14 TREVISO MARE INSERITA NELL'AMBITO DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DENOMINATO "AGRIVILLAGE GUSTALIA VENEZIA MUSILE" DA REALIZZARSI IN COMUNE DI MUSILE DI PIAVE.

Il dirigente

VISTI:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e, in particolare, l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Venezia, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera di giunta n. 230 del 29.12.2010;
- iii. la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";
- iv. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- v. l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

- vi. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;
- vii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- viii. l’art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme”;

VISTI:

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii che disciplina la Valutazione d’Impatto Ambientale;
- ii. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare:
 - l’art.5 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A per i progetti indicati nell’allegato A della stessa;
 - l’art.22 della L.R n. 4/2016 che prevede:
 - al comma 1, di far espletare alle commissioni VIA provinciali le proprie funzioni fino all’emanazione delle disposizioni attuative di cui all’art.21 della stessa e comunque non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge avvenuta in data 22 febbraio 2016;
 - al comma 2 di applicare le disposizioni di cui alla legge regionale 26 marzo 1999 n.10 alle procedure avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge n. 4/2016 o avviate nelle more degli adempimenti di cui all’art.21.
- iii. la Deliberazione della Giunta provinciale n. 284/2009 mediante la quale si è proceduto alla nomina dei nove laureati esperti facenti parte della Commissione VIA provinciale, nonché il decreto della Presidente della Provincia di Venezia n° 9/2010, mediante il quale la Commissione VIA è stata formalmente istituita, nella sua intera composizione;
- iv. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”;
- v. la D.G.R.V. del 09 dicembre 2014 n. 2299 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative”;
- vi. l’art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 così come modificato dal D.lgs n. 128 del 29 giugno 2010 che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA l’istanza, acquisita agli atti con prot. n. 58819 del 30.06.2016 con cui la ditta Antonio SV S.r.l., con sede legale in Venezia, Via della Pila 3/4 - Marghera -, chiede l’attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 20 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la realizzazione e della viabilità extraurbana di collegamento SS14 Triestina e la Variante SS14 Treviso Mare inserita nell’ambito del piano urbanistico attuativo denominato " Agrivillage Gustalia Venezia Musile";

VISTA la successiva richiesta da parte della ditta in parola, acquisita agli atti con prot. n. 87657 del 14.10.2016, per l’estensione della verifica di assoggettabilità a VIA anche per il parcheggio ad uso pubblico in quanto avente soglia superiore al limite previsto al punto 7 lett. b) dell’allegato IV del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

CONSTATATO che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 7 lettere b) e g) che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., e ai sensi della L.R n. 4/2016;
- ii. con nota prot. n. 60162 del 05.07.2016 è stata data comunicazione alla ditta di sospensione dei termini procedurali al fine di acquisire il parere motivato relativo alla procedura di verifica di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la realizzazione del piano urbanistico attuativo;
- iii. con parere motivato n. 181 del 20.09.2016 la Commissione regionale VAS ha espresso il non assoggettamento alla procedura di VAS con prescrizioni;
- iv. la Città metropolitana di Venezia ha quindi pubblicato sul proprio sito web in data 14.10.2016 l'avviso di avvenuta trasmissione da parte del proponente del progetto e dello studio preliminare ambientale e la relativa documentazione per il parcheggio ad uso pubblico e la viabilità di collegamento;
- v. con nota acquisita agli atti con prot. n. 105574 del 14.12.2016 la società trasmette i verbali relativi alla conferenza dei servizi preliminare convocata dal Comune di Musile di Piave nel quale sono riportati i pareri preliminari favorevoli di ANAS S.p.A e del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale.

DATO ATTO che:

- i. in data 26.10.2016 è stato effettuato un sopralluogo conoscitivo da parte del gruppo istruttorio della Commissione VIA dei luoghi ove sarà realizzato l'intervento;
- ii. con nota acquisita agli atti con prot. n. 99433 del 24.11.2016 Arpav Servizio Controllo Ambientale ha trasmesso le proprie osservazioni con riferimento al tema dell'inquinamento acustico e luminoso;
- iii. con nota prot. n. 100300 del 28.11.2016 a seguito del sopralluogo effettuato e delle osservazioni ARPAV sono è richiesta un'integrazione alla relazione previsionale acustica, a cui viene data risposta con nota acquisita agli atti con prot. n. 104309 del 12.12.2016;
- iv. non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- v. la Commissione V.I.A. provinciale ha svolto un'istruttoria in merito all'accoglimento delle osservazioni pervenute e delle controdeduzioni fornite dalla Ditta riportate nel parere allegato al presente provvedimento;
- vi. la documentazione fornita a seguito delle integrazioni è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte della Commissione VIA;
- vii. nell'ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente, la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ambientale relativa all'intervento in parola;
- viii. la Commissione VIA nella seduta del 01.02.2017 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n. 11754 del 10.02.2017;
- ix. con numero di serie 01151054782564 del 09.02.2017 è stato assolto l'obbligo d'imposta di bollo pari a 16,00 € per il presente provvedimento ai sensi del DPR n. 642/1972, come modificato con la legge n. 147/2013;

RITENUTO di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

1. Di non assoggettare alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot. 58819 del 30.06.2016 e relativo a realizzazione di un parcheggio ad uso pubblico e della viabilità extraurbana di collegamento SS14 Triestina e la Variante SS14 Treviso Mare inserita nell'ambito del piano urbanistico attuativo denominato " Agrivillage Gustalia Venezia Musile", per le motivazioni espresse nel parere della Commissione VIA protocollo n. 11754 del 10.02.2017 che fa parte integrante della presente determinazione.

2. L'esclusione dalla procedura di V.I.A. è subordinata all'adempimento da parte della ditta delle prescrizioni di seguito riportate:
 - a. La viabilità ed il parcheggio siano mitigati mediante l'utilizzo di siepi campestri con essenze arbustive ed arboree autoctone tipiche dei contesti agrari di pianura (a titolo esemplificativo: aceri campestri, biancospino, ecc.) L'impianto delle essenze dovrà avvenire, compatibilmente con le operazioni di cantiere, contestualmente alla realizzazione della viabilità e delle aree a parcheggio ed in ogni caso entro il termine della prima stagione utile all'impianto.
 - b. Sia utilizzato un asfalto ad alta capacità di abbattimento degli inquinanti (asfalto fotocatalitico).
 - c. Vengano realizzate contestualmente all'infrastruttura:
 - c.1 barriere fonoassorbenti a margine delle opere viabilistiche di collegamento del PUA con la SS 14 a protezione degli edifici residenziali esistenti. Tali barriere siano integrate con pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
 - c.2 all'interno del PUA un contenimento mediante rilevato in terra di adeguata altezza o realizzazione di barriere acustiche fonoassorbenti a protezione degli edifici residenziali esistenti dal rumore prodotto da attività e impianti e di quello determinato dal traffico di servizio all'interno dell'ambito.
 - c.3 formazioni arboree - arbustive utilizzando specie autoctone nei terreni adiacenti di proprietà e nelle aree residuali allo scopo di mitigare la visuale paesaggistica dalla via Emilia e dalla Variante alla SS 14.
 - d. L'illuminazione delle infrastrutture in oggetto dovrà essere predisposta secondo le indicazioni della legge regionale n. 17/2009.
 - e. In coerenza con il punto 5.2 dell'accordo di pianificazione tra Ditta e Comune di Musile di Piave siano contestualmente realizzate tutte le soluzioni di carattere progettuale atte al mantenimento della funzionalità del corridoio ecologico provinciale di cui al P.T.C.P., come a titolo esemplificativo: gli ecodotti e la compensazione della porzione di corridoio interrotto.
 - f. A struttura in esercizio sia effettuata una campagna di monitoraggio, i cui risultati siano inviati alla Città metropolitana di Venezia e all'ARPAV del traffico in periodo estivo e nei giorni di sabato o domenica e contestualmente di rilevamenti del rumore atti a verificare il rispetto dei limiti normativi.
 - g. La collocazione e la tipologia esatta delle mitigazioni di cui ai punti precedenti a, b e 5, nonché le soluzioni richieste al punto f siano riportate nel progetto esecutivo e devono essere verificate, preventivamente informando a cura del proponente la Città metropolitana di Venezia, in fase di approvazione-autorizzazione da parte dell'Autorità competente (Comune di Musile di Piave).
In carenza di quanto stabilito al presente punto avrà effetto quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.
3. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo a realizzazione di un parcheggio ad uso pubblico e della viabilità extraurbana di collegamento SS14 Triestina e la Variante SS14 Treviso Mare inserita nell'ambito del piano urbanistico attuativo denominato " Agrivillage Gustalia Venezia Musile", acquisito agli atti con protocollo n. 58819 del 30.06.2016.
4. Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle prescrizioni impartite e modifiche progettuali comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
5. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
6. Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web della Città metropolitana di Venezia dell'avviso di deposito del progetto, al netto delle sospensioni previste per legge, è fissato al 11.02.2017 e risulta rispettato.
7. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata.
8. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta Antonio SV S.r.l. ed inviato per conoscenza al Comune di Musile di Piave, alla Regione del Veneto - Unità Complessa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia.
9. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni, è reso pubblico mediante sintetico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto così come previsto dall'art. 20 comma 7 del. D.Lgs. n. 152/06 e

ss.mm.ii. e pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo:
www.politicheambientali.cittametropolitana.ve.it.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente